



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

Prog.Gen.	22
Data	30-07-2024

OGGETTO:	MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE PRIVATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

IL SINDACO

II SINDACO

PREMESSO:

- Che i terreni che versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, possono costituire ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di animali e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che tale situazione di abbandono, unitamente alla crescita della vegetazione ed alle temperature estive, costituisce rischio di incendio e pericolo per la cittadinanza;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, a tutela del territorio:

- a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;
- b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati;
- c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, accatastato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
- e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

Inoltre, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è **tassativamente vietato dal periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre**:

accendere fuochi di ogni genere - far brillare mine o usare esplosivi - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli - aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio - fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il **Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate** e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista.

Che per le operazioni necessarie al rispetto della presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito

specificate:

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

- 1) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro **173,00** e non superiore ad euro **695,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ovvero secondo le disposizioni del vigente C.d.S.;
- 2) nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1), verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **50,00** e non superiore ad euro **500,00**, come previsto dall'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 3) nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno** al **30 Settembre**, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **1.032,00** e non superiore ad euro **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 comma 6, della Legge 21/11/2000, n. 353;
- 4) nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, sarà elevata sanzione amministrativa pecuniaria per un importo non inferiore ad euro **300,00** e non superiore ad euro **3.000,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

DISPONE

Di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla cittadinanza attraverso:

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alle Forze dell'ordine presenti sul territorio e all'area G.S.T. del Comune

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. di Campobasso o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (Sessanta) o entro 120 (Centoven) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo all'albo pretorio online del sito web comunale.

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.